

OGGETTO: Disciplina degli obblighi assicurativi per i volontari degli Enti del Terzo settore e modalità di tenuta del registro dei volontari

In Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 è stato pubblicato, di concerto tra Min. Sviluppo economico e Min. Lavoro e Politiche sociali, il Decreto Ministeriale del 06 Ottobre 2021 (allegato alla presente circolare) attuativo di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del *Codice del Terzo Settore* (D. Lgs. del 03 Luglio 2017 n. 117) in merito agli **obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli Enti di Terzo Settore**. Detto Decreto disciplina anche gli **adempimenti inerenti le modalità di tenuta del registro volontari di cui all'art. 17 del Codice**

Premessa: cosa prevede il Codice del Terzo Settore e il DM di attuazione dell'art. 18

L'art. 18, comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore - CTS*) prevede quanto segue:

1. *Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.*

2. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.*

3. *La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.*

In attuazione di quanto previsto dal comma 2 soprariportato è stato pubblicato (*finalmente!..sono trascorsi un po' più di sei mesi dall'agosto 2017, ma meglio tardi che mai!*) il DM oggetto di approfondimento della presente circolare.

Si segnala come il DM in commento sia solo uno dei tanti decreti che "rendono sostanzialmente efficace ed operativa" la Riforma del Terzo Settore di cui alla Legge delega n. 106/2016 e successivo D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e che pian piano sono emanati dai Ministeri competenti.

Sembra opportuno evidenziare come l'obbligo assicurativo in questione riguardi i volontari che gratuitamente prestano attività per l'ente e non tocchi in alcun modo il tema delle assicurazioni da stipulare (eventualmente) a favore dei destinatari delle attività cui l'ETS si rivolge (si pensi ad un'attività formativa-ricreativa destinata a bambini e ragazzi verso i quali l'ente si preoccuperà di valutare l'opportunità di stipulare polizze assicurative volontarie).

Così come, ovviamente, non riguarda, ma si affianca, alle forme di assicurazione obbligatoria destinate alla copertura di eventuali rapporti di lavoro subordinato e para-subordinato.

Soggetti interessati dall'adempimento: ODV-APS e tutti gli altri ETS che si avvalgono di volontari

L'obbligo assicurativo riguarda "indistintamente" tutti gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono delle prestazioni libere, spontanee e gratuite dei propri volontari (per la qualifica e definizione di "volontario" si rinvia all'art. 17 del CTS riportato in nota sottostante)¹

Sulla base della normativa in essere possiamo quindi sicuramente dire che l'obbligo riguarda in primo luogo **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ed ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE** considerato che tali enti **devono avvalersi in maniera prevalente dell'attività dei propri volontari associati.**

Tali enti (ODV e APS) **devono pertanto** – per loro stessa natura – **sicuramente avere dei volontari (che devono quindi essere assicurati).**

Oltre a tali tipologie di enti, **l'obbligo assicurativo riguarda inoltre tutti gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono dell'azione dei volontari i quali devono essere iscritti in un apposito registro (come stabilito dall'art. 17, co. 1 del Codice del Terzo Settore)**

Quali rischi assicurare: infortuni-malattie e RC verso terzi

Come specificato in premessa la norma prevede che i rischi da assicurare per i propri volontari sono i seguenti:

- Infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato
- Responsabilità Civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività di volontariato effettuata.

¹ Art. 17 del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 117 (*Codice del Terzo Settore*):

1. *Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.*

2. *Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

3. *L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.*

4. *Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.*

5. *La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.*

6. *Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.*

6-bis. *I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.*

7. *Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.*

La norma specifica inoltre (come era già previsto precedentemente dalla L. n. 383/2000 per le APS) che la polizza assicurativa è elemento fondamentale ed indispensabile per la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, la quale si deve far carico anche dei relativi oneri.

Quali volontari assicurare: volontari non occasionali e volontari occasionali

Nel Codice del Terzo Settore (*art. 17, co. 1*) si fa riferimento ai volontari in genere e si specifica che quelli “non-occasionalì” (*cioè a quelli che svolgono la loro attività gratuita in maniera continuativa e stabile*) devono essere iscritti in un apposito registro.

L’art. 1 del DM in oggetto **precisa che l’obbligo assicurativo riguarda comunque anche i “volontari occasionali” (oltre a riguardare ovviamente i volontari non-occasionalì)**

La norma non chiarisce (come già in altri ambiti) che cosa si intenda per “occasionale”, lasciando quindi all’ente interessato il compito di definire tale nozione.

Gli ETS che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze. Anche i nominativi dei volontari occasionali- come si dirà successivamente – possono essere riportati in apposita sezione del Registro dei volontari.

Le Polizze assicurative: collettive o in forma numerica- stipulate direttamente o tramite le reti di appartenenza (Art. 2 del DM)

Il decreto ministeriale, all’art. 2, stabilisce che le polizze assicurative:

- Possono essere collettive o in forma numerica
- Possono essere stipulate anche per il tramite delle reti associative cui l’ente (eventualmente) aderisce
- Devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Le polizze in oggetto, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti e, nello specifico, dei volontari “non occasionali” iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e di quelli “occasionalì” sulla base della documentazione relativa ad essi.

Per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro (di cui diremo in seguito); se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione.

Per quanto riguarda invece i volontari “occasionalì”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza.

Il registro dei volontari: modalità di tenuta-vidimazione. Possibilità di “Registro Elettronico o telematico”.

Gli enti che si avvalgono di volontari **predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta.**

Sembra opportuno sottolineare che il “Registro dei volontari” in questione non corrisponde al “Libro dei soci” che deve comunque essere tenuto (anche se molti dei nominativi annotati potrebbero ripetersi nei due registri perché molte persone – soprattutto nelle ODV e APS – hanno lo status di “socio” e prestano attività di volontariato).

Il Registro dei volontari prima di essere posto in uso:

- ✚ deve essere numerato progressivamente in ogni pagina
- ✚ bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (solitamente il Segretario comunale *(era espressamente previsto dal “vecchio” DM del 1992 circa il registro dei volontari delle ODV)* che deve dichiarare nell’ultima pagina il n.ro dei fogli che lo compongono. Si ricorda come tale modalità di tenuta è stata “ripresa” integralmente dal DM del 1992 prima citato.

Nel Registro devono essere indicati per ciascun volontario:

- ✚ il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- ✚ la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
- ✚ la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

L’annotazione del nominativo del volontario nell’apposito registro (e le variazioni intervenute) non esimono però l’ente di **comunicare tempestivamente all’impresa assicuratrice i dati soprariportati nelle modalità e nei tempi concordati con la stessa impresa assicuratrice.**

Il decreto prevede anche la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionalni”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionalni”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionalni” ed elencati in precedenza.

Anche per i volontari occasionali l’ente deve ovviamente raccogliere i relativi dati, conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice secondo tempi e modalità concordate (*Art. 3, co. 6 del DM*))

E’ di sicuro interesse **la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica**, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Sempre in relazione ai registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici appena menzionati, il decreto prevede che essi possano essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti: in tal caso, la rete associativa può accedere ai dati contenuti nel registro (ad esempio al fine di stipulare un’unica polizza assicurativa che si applichi anche nei confronti degli enti aderenti), il cui inserimento o modifica rimane però di esclusiva competenza del singolo aderente in quanto unico titolare dell’obbligo di tenuta del registro.

Qualora l’ente dovesse cessare il rapporto di appartenenza alla rete associativa, conserverà comunque copia digitale delle iscrizioni inserite per il relativo periodo di appartenenza.

La riforma del Terzo Settore via via prende corpo e sostanza e gli enti sono chiamati a percorrere il cammino e cambiamento culturale – che si riflette anche in cambiamento organizzativo – in atto.

Perugia, 24 gennaio 2022

*A cura di Antonio Sisca – Dottore Commercialista Revisore Legale, Esperto in materia di Terzo Settore- Consulente del CESVOL Umbria